

**INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE
ABBIANO MATURATO I REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE
ANTICIPATA FLESSIBILE NELL'ANNO 2024**

L'art. 1, c. 140, della legge - di Bilancio 2024 - n. 213/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024) prevede: "All'[articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), le parole: «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14.1 del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#),»".

La citata disposizione, in particolare, coordina la disciplina dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, c. 286, della legge - di Bilancio 2023 - n. 197/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 14 del 2023), con la modifica della disciplina della pensione anticipata flessibile prevista dall'art. 1, c. 139, della legge di Bilancio 2024, che ha innovato l'art. 14.1 del d.l. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019), estendendo il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Di conseguenza l'INPS:

1) ha fornito le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata flessibile, prevista dalla legge di Bilancio 2024, con [circolare n. 39 del 27 febbraio 2024](#); in particolare, al paragrafo 6, è stato illustrato che, per effetto di quanto dispone l'art. 1, c. 140, della legge n. 213/2023, **i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente**, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima;

2) con il messaggio n. 1107 del 14 marzo scorso, ha:

a) precisato che per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;

- 1 settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;

- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;

- 1 novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;

b) rinviato, per tutto quanto non diversamente ivi illustrato, alla [circolare n. 82 del 22 settembre 2023](#), con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo al posticipo del pensionamento, e al [messaggio n. 2426 del 28 giugno 2023](#), relativo alle istruzioni per la presentazione telematica delle domande per il predetto incentivo.